

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 586-905-955-956-  
960-B**

Trattato di Prüm

maggio 2009  
n. 125



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso \_3503  
Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**  
**A.S. n. 586-905-955-956-**  
**960-B**

Trattato di Prüm

maggio 2009  
n. 125

a cura di: S. Marci

Classificazione Teseo: Ratifica dei trattati. Prevenzione del crimine. Legge delega. Basi di dati. Corpo di polizia penitenziaria. Reati di terrorismo internazionale. Criminalità organizzata. Genetica. Uffici e servizi tecnici.



## INDICE

PREMESSA.....	9
Articolo 1.....	11
Articolo 2.....	11
Articolo 3.....	11
Articolo 4.....	11
Articolo 5.....	12
Articolo 6.....	12
Articolo 7.....	12
Articolo 8.....	13
Articolo 9.....	13
Articolo 10.....	15
Articolo 11.....	15
Articolo 12.....	15
Articolo 13.....	16
Articolo 14.....	17
Articolo 15.....	17
Articolo 16.....	18
Articolo 17.....	18
Articolo 18.....	19
Articolo 19.....	20
Articolo 20.....	20
Articolo 21.....	20
Articolo 22.....	21
Articolo 23.....	21
Articolo 24.....	22
Articolo 25.....	23
Articolo 26.....	24
Articolo 27.....	24
Articolo 28.....	24
Articolo 29.....	24
Articolo 30.....	25
Articolo 31.....	25
Articolo 32.....	26
Articolo 33.....	26



## PREMESSA

Gli AA.SS. 586 (Li Gotti e altri), 905 (Governo), 955 (Compagna), 956 (Valditara) e 960 (Rutelli e altri) sono stati esaminati congiuntamente in prima lettura dal Senato, che li ha approvati in testo unificato il 22 dicembre 2008, con il nuovo titolo "*Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale*".

Il testo approvato dal Senato è stato trasmesso il 23 dicembre 2008 alla Camera dei deputati (A.C. 2042) e assegnato in sede referente alle commissioni riunite II e III, che lo hanno approvato, senza modificazioni, il 26 marzo 2009.

Il testo è stato approvato in Aula con modificazioni agli articoli 9, 13, 16, 18 e 29, il 6 maggio 2009, e trasmesso al Senato per la terza lettura l'8 maggio 2009.

L'A.S. 586-905-955-956-960-B è stato assegnato alle commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 12 maggio 2009, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze) e 12<sup>a</sup> (Sanità).

Il presente *dossier* contiene le sintesi di tutti gli articoli del disegno di legge in esame, con la specificazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Si ricorda che il Servizio studi del Senato ha prodotto nel luglio del 2008 un *dossier* contenente le schede di lettura degli AA.SS. 586 e 905 e approfondimenti sul Trattato di Prüm, sullo scambio di informazioni a livello europeo e sulla banca dati del DNA (*dossier* n. 37).



### **Articolo 1**

*(Autorizzazione all'adesione)*

L'**articolo 1, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato di Prüm, volto all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale.

### **Articolo 2**

*(Ordine di esecuzione)*

L'**articolo 2, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca l'ordine di esecuzione del Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'art. 51, paragrafo 3, del Trattato stesso.

### **Articolo 3**

*(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)*

L'**articolo 3, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede che il Ministro dell'interno ed il Ministro della giustizia individuino, con uno o più decreti, le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 42 del Trattato, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Parte contraente deve designare, mediante apposita dichiarazione, le autorità competenti all'applicazione del Trattato e in particolare: i punti di contatto nazionali per l'analisi del DNA; i punti di contatto nazionali per i dati dattiloscopici; i punti di contatto nazionali per i dati del registro di immatricolazione di veicoli; i punti di contatto nazionali per lo scambio di informazioni di manifestazioni di grande portata; i punti di contatto nazionali per le informazioni relative alla prevenzione di reati di terrorismo; gli uffici nazionali di contatto e coordinamento per le scorte armate; gli uffici nazionali di contatto e coordinamento per gli esperti in documenti falsi; i punti di contatto nazionali per la pianificazione e l'esecuzione delle misure per il rimpatrio; le autorità ed i funzionari previsti dagli artt. 24-27 del Trattato.

### **Articolo 4**

*(Risarcimento del danno)*

Ai sensi dell'**articolo 4, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, se agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale e causano dei danni, è lo Stato italiano a dover provvedere al risarcimento, purché gli stessi siano stati prodotti nello svolgimento di attività svolte conformemente al Trattato. Nell'affermare questo principio, la disposizione in esame fa salvo

quanto previsto dall'art. 30 del Trattato che, in materia di responsabilità, rinvia all'applicazione dell'art. 43 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

### **Articolo 5**

*(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)*

**L'articolo 5, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati,** prevede, in attuazione dell'art. 2 del Trattato di Prüm, l'istituzione:

- della banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza);
- del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria).

La disposizione specifica che la finalità dell'istituzione della banca dati del DNA è quella di "facilitare l'identificazione degli autori dei delitti" (sulle finalità della banca dati, v. anche l'art. 12, comma 2, del disegno di legge in esame).

In merito alla creazione della banca dati del DNA e del relativo laboratorio presso amministrazioni diverse (Interni e Giustizia), la relazione illustrativa affermava che la finalità è di mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, es. R.I.S. di Parma), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti e analizzati.

### **Articolo 6**

*(Definizioni)*

**L'articolo 6, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati,** fornisce le definizioni, ai fini del disegno di legge in esame, dei seguenti termini: DNA; profilo del DNA; campione biologico; reperto biologico; trattamento; accesso; dati identificativi; tipizzazione.

### **Articolo 7**

*(Attività della banca dati nazionale del DNA)*

**L'articolo 7, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati,** illustra le attività che è chiamata a svolgere la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero dell'interno, e ne delimita l'estensione.

La banca dati provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame: soggetti in custodia cautelare (o agli arresti domiciliari); sottoposti a fermo di indiziato di delitto o arrestati in flagranza; detenuti o sottoposti a misura alternativa alla detenzione per delitto non colposo (a seguito di condanna irrevocabile); sottoposti a misure di sicurezza detentive;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti, ai sensi dell'art. 10 del provvedimento in esame. In base all'art. 6 del provvedimento in esame, per "reperto biologico" si intende esclusivamente il materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato (e dunque mai su persone);

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

d) raffronto del DNA a fini di identificazione.

## Articolo 8

*(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)*

L'**articolo 8, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, illustra invece le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito presso il Ministero della giustizia.

Si tratta:

a) della tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'art. 9 del provvedimento in esame (l'art. 6 definisce la tipizzazione come il complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA);

b) della conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA (ai sensi dell'art. 6, sono campioni biologici le sostanze biologiche prelevate sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA).

Il laboratorio svolgerà le sue funzioni solo per quanto riguarda i campioni biologici prelevati dalle persone sottoposte a prelievo ai sensi dell'art. 9.

Per quanto concerne invece i reperti biologici acquisiti nel corso dei procedimenti penali, questi verranno tipizzati a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, ai sensi del successivo art. 10 del provvedimento in esame.

## Articolo 9

*(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)*

L'**articolo 9, modificato dalla Camera dei deputati**, riguarda i prelievi di **campioni biologici** che dovranno concorrere (con i reperti biologici e i profili di DNA degli scomparsi, dei loro consanguinei o dei cadaveri) ad alimentare la banca dati nazionale del DNA.

Ai sensi del **comma 1**, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: a) i soggetti ai quali si applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto (dopo la convalida da parte del giudice, ai sensi del comma 3); c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva (il testo approvato dal Senato prevedeva che l'obbligo di prelievo scattasse solo in caso di misura di sicurezza detentiva applicata per aver commesso un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni. **La Camera dei deputati ha dunque soppresso tale limitazione**, così armonizzando la prescrizione in esame con quella di cui al successivo comma 2, in cui si prevede che il prelievo possa essere effettuato esclusivamente se si procede per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza e, quindi, per i quali è stabilita una pena superiore nel massimo a 3 anni).

Come si è detto, il **comma 2** circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione precedente, affermando che i soggetti di cui al comma 1 possono essere sottoposti a prelievo esclusivamente qualora nei loro confronti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (dunque solo in casi ritenuti di particolare gravità). Ai sensi del secondo periodo del comma in esame, il prelievo non può essere effettuato se si procede per una serie di delitti ivi elencati. **La Camera dei deputati ha ampliato l'ambito dei reati per i quali non si può procedere a prelievo, includendovi i reati previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

Ai sensi del **comma 3**, in caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice. Quanto ai soggetti competenti a svolgere il prelievo, il **comma 4** li individua nel personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o nel personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. In ordine alle modalità, è disposto che l'accertamento consista nell'acquisizione di un campione di mucosa del cavo orale (comma 4), da effettuarsi nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto e redigendo un verbale (**comma 5**). Il **comma 6** prevede che il campione prelevato sia immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale istituito presso il DAP del Ministero della giustizia che procederà alla tipizzazione del profilo del DNA e alla trasmissione alla banca dati del DNA istituita presso il Ministero dell'interno.

## **Articolo 10**

*(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)*

L'**articolo 10**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, disciplina la raccolta dei profili del DNA relativi a **reperti biologici** acquisiti nel corso di procedimenti penali (sulla scena del delitto o comunque su cose pertinenti al reato).

Ai sensi del **comma 1**, nel caso in cui i reperti biologici siano stati acquisiti e tipizzati nel corso del procedimento penale a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione "*degli stessi*" direttamente alla banca dati nazionale del DNA, "*per la raccolta e i confronti*".

Se la tipizzazione dei reperti non è stata invece effettuata, il **comma 2** prevede che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza (o l'emanazione del decreto di archiviazione), il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione possa chiedere a quest'ultimo di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia, ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione, affinché si proceda alla tipizzazione dei profili e alla successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

## **Articolo 11**

*(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)*

L'**articolo 11**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, individua i metodi di analisi dei reperti e dei campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati (**comma 1**) e prevede che la tipizzazione del profilo del DNA possa essere effettuata esclusivamente da laboratori appositamente certificati, pena il non inserimento della tipizzazione in banca dati (**comma 2**).

Il **comma 3** esclude che i sistemi di analisi possano essere applicati a sequenze del DNA che consentono l'identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

## **Articolo 12**

*(Trattamento e accesso ai dati; tracciabilità dei campioni)*

L'**articolo 12**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, disciplina il trattamento dei dati relativi al profilo del DNA e le modalità di accesso alla banca dati.

Ai sensi del **comma 1**, i profili del DNA (conservati dalla banca dati) ed i relativi campioni (conservati dal laboratorio centrale) non possono contenere informazioni che consentano l'identificazione diretta del soggetto cui sono

riferiti. La relazione illustrativa parla a tale proposito di "*accesso di secondo livello*": la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e - solo se questo darà esito positivo - potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo del DNA.

Ai sensi del **comma 2**, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati è consentito esclusivamente alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria. L'accesso è consentito esclusivamente a fini di identificazione personale e collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (alla Camera dei deputati è stata sollevata da più parti l'opportunità di chiarire se l'autorizzazione per l'accesso ai dati contenuti nel laboratorio riguardi la sola polizia giudiziaria o anche, come indicherebbe una interpretazione letterale della disposizione in esame, la stessa autorità giudiziaria, cfr. parere della Commissione affari costituzionali).

In base ai **commi da 3 a 5**, il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati e nel laboratorio centrale potrà essere effettuato soltanto da operatori autorizzati; chiunque acceda dovrà essere identificato e l'attività svolta dovrà essere registrata (c.d. tracciabilità degli accessi). Il personale autorizzato al trattamento dei dati è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni. La violazione di questa norma è sanzionata dall'art. 14 del provvedimento in esame.

### Articolo 13

*(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)*

L'**articolo 13, modificato dalla Camera dei deputati**, stabilisce la durata e i presupposti della conservazione dei dati.

In primo luogo, la disposizione prevede la cancellazione del profilo del DNA e la distruzione del relativo campione biologico, quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle modalità di cui all'art. 9 (**comma 3**). Inoltre, la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici deve essere disposta, anche d'ufficio, a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (**comma 1**). **La Camera dei deputati ha esteso la cancellazione d'ufficio anche ai casi di assoluzione, con sentenza definitiva, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.** Nel corso del dibattito in Aula è stato evidenziato che tale modifica era volta ad accogliere i principi affermati in una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo della fine del 2008 (il riferimento è alla sentenza della Grande Camera *S. e Marper c. Regno Unito*, ricorsi 39562/04 e 30566/04), nella quale "*si stabilisce che occorre garantire che il profilo del DNA ed i campioni biologici di chi è assolto, con tutte le formule e non soltanto con alcune (come previsto nel vecchio testo), non siano inseriti nella banca dati, considerato, per l'appunto,*

*che vi è una presunzione di innocenza per tutti ed a maggior ragione per chi ha avuto una sentenza di assoluzione"* (cfr. resoconto stenografico della seduta del 6 maggio 2009).

Per quanto riguarda invece i profili di DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri o resti cadaverici non identificati, la disposizione (**comma 2**) prevede la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche d'ufficio, a seguito di identificazione del cadavere o dei resti cadaverici o di ritrovamento della persona scomparsa.

Al di fuori di queste ipotesi, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione (di cui all'art. 16 del disegno di legge in esame), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre 40 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento. Il campione biologico viene invece conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre 20 anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo (**comma 4**). Il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato l'opportunità di chiarire il significato e le conseguenze pratiche dell'espressione "ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento".

#### **Articolo 14**

*(Sanzioni)*

Ai sensi dell'**articolo 14, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione della legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni (**comma 1**). Per la fattispecie colposa, la sanzione è la reclusione fino a 6 mesi (**comma 2**).

#### **Articolo 15**

*(Istituzioni di garanzia)*

L'**articolo 15, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali le funzioni di controllo sulla banca dati del DNA (**comma 1**). Per quanto concerne invece il laboratorio centrale, è il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) che deve: (1) garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale, (2) eseguire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio (**comma 2**). In base al **comma 3**, tanto il Garante della *privacy* quanto il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie devono svolgere le suddette funzioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei quali sono

attualmente dotati (e dunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica).

## **Articolo 16** *(Regolamenti di attuazione)*

**L'articolo 16, modificato dalla Camera dei deputati**, demanda a un regolamento di delegificazione la disciplina attuativa della legge.

Attraverso tale atto dovranno essere regolamentati: il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale; le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati; le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; i tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici; le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale; le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale; le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici (in base a quanto disposto dall'art. 13); i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, quando anche a seguito di riscontro positivo, si dimostri la conservazione di più profili e campioni relativi al medesimo soggetto.

Il regolamento sarà adottato su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno **e, in virtù di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sugli schemi di regolamento dovranno rendere inoltre un parere il Garante per la *privacy* e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. **La Camera ha altresì previsto che il regolamento di attuazione debba essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.**

**La Camera ha infine aggiunto il comma 2**, che prevede e disciplina la trasmissione degli schemi dei regolamenti di attuazione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

## **Articolo 17** *(Norme transitorie)*

**L'articolo 17, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni transitorie, finalizzate ad evitare di disperdere i profili di DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 1**, i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore della legge, sono trasferiti

dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale. Il trasferimento dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in funzione della banca dati e previo nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Il **comma 2** stabilisce che entro un anno si dovrà procedere, a cura del personale di polizia penitenziaria, al prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'art. 9, già detenuti o internati al momento dell'entrata in vigore della legge. Il **comma 3** disciplina il periodo che intercorrerà tra l'entrata in vigore della legge e la piena operatività dell'istituendo laboratorio centrale per la banca dati del DNA. In tale lasso di tempo – e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore della legge – il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare convenzioni per svolgere le seguenti funzioni: tipizzare il profilo del DNA dei soggetti individuati dall'art. 9, commi 1 e 2; svolgere programmi specifici di formazione e addestramento. Le convenzioni potranno essere stipulate con singole forze di polizia. La disposizione chiarisce che la stipula delle convenzioni dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di spesa coperti dalla legge (art. 32); che le convenzioni non saranno rinnovabili e che la loro durata non potrà superare il termine dei tre anni dall'entrata in vigore della legge.

### **Articolo 18**

*(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)*

L'**articolo 18, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale, al fine di garantire che all'interno dell'Amministrazione penitenziaria siano reclutate quelle unità di personale dotate delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Per quanto riguarda la procedura per l'esercizio della delega, il **comma 1** prevede: l'emanazione dei suddetti decreti su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che dovranno essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. **La Camera dei deputati ha chiarito che al Parlamento devono essere trasmessi gli schemi dei decreti legislativi e non i decreti legislativi stessi.** Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine annuale o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni. Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

### **Articolo 19**

*(Informazione al Parlamento sulle attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati)*

L'**articolo 19, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede un obbligo di informazione del Parlamento da parte dei Ministri dell'interno e della giustizia in merito: (1) alle attività svolte nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati; (2) allo stato di attuazione delle norme previste dal Capo II (relativo appunto all'istituzione della banca dati nazionale e del laboratorio centrale) per le parti di rispettiva competenza. La disposizione prevede per l'adempimento di tale obbligo una cadenza annuale.

### **Articolo 20**

*(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)*

L'**articolo 20, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, specifica che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, lo scambio dei profili contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive - di cui agli artt. 8, 9, 12 e 15 del Trattato - devono essere applicate conformemente al c.d. Codice della privacy, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### **Articolo 21**

*(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)*

L'**articolo 21, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, riguarda le disposizioni del Trattato (artt. 17-19) che disciplinano l'impiego di guardie armate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo.

Il **comma 1**, prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle altre Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato. Il paragrafo 5 dell'art. 17 del Trattato prevede che le Parti contraenti possano, mediante accordo separato, modificare l'annesso 1 (il quale contiene le informazioni che devono essere inserite nella notifica scritta). Il **comma 2** prevede che l'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'art. 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di

deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo art. 18, paragrafo 2. Ai sensi dell'art. 18 del Trattato, le Parti contraenti devono rilasciare alle scorte armate assegnate a bordo dei velivoli delle altre Parti contraenti, su richiesta di queste ultime, un'autorizzazione generale di porto d'armi di servizio, di munizioni e di oggetti di equipaggiamento.

## **Articolo 22**

*(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)*

L'**articolo 22, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni finalizzate all'attuazione dell'art. 24 del Trattato, il quale prevede che le Parti contraenti, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i reati, possano istituire pattuglie comuni o altre (non specificate) forme di intervento comuni, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica partecipano ad interventi sul territorio di un'altra Parte. La particolarità delle pattuglie comuni di cui all'articolo in esame è data dalla loro finalità, che non è quella di investigare su un reato già commesso, bensì quella di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati.

Il **comma 1** stabilisce che gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio italiano ad operazioni comuni possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore sul territorio nazionale. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Il **comma 2** dà invece attuazione all'art. 28 del Trattato, il quale prevede che i funzionari di una Parte contraente che si trovino, nell'ambito di un intervento comune, sul territorio di un'altra Parte contraente possono portarvi la loro uniforme di servizio nazionale. Essi inoltre possono portare armi di servizio, munizioni e equipaggiamento ammessi secondo il diritto nazionale dello Stato di invio. Ogni parte contraente può interdire il porto di alcune armi di servizio, munizioni e equipaggiamenti di questi funzionari.

## **Articolo 23**

*(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)*

L'**articolo 23, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, dà attuazione all'art. 25 del Trattato, il quale stabilisce che in situazioni d'urgenza, i funzionari di una Parte contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell'altra Parte contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona di confine sul territorio dell'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di questa, delle misure provvisorie necessarie ad allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone.

L'articolo in esame prevede che: (1) la facoltà d'intervento prevista dall'art. 25 del Trattato si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso (già l'art. 25, paragrafo 2, del Trattato dispone che vi è situazione di emergenza quando l'attesa dei funzionari dello Stato di accoglienza o il collocamento sotto comando rischiano di favorire l'insorgenza del pericolo); (2) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'art. 22 del disegno di legge in esame. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dell'art. 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 388/1993, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Schengen, ai sensi del quale la persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'art. 41 della Convenzione (sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9), se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'art. 716 c.p.p..

#### **Articolo 24**

*(Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale)*

**L'articolo 24, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati,** introduce nel codice di procedura penale il nuovo art. 224-bis, che, inserito dopo l'articolo dedicato alla perizia, disciplina i casi in cui, per l'espletamento della perizia stessa, sia necessaria l'esecuzione di atti idonei a incidere sulla libertà personale (quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) e manchi il consenso della persona da sottoporre all'esame.

Il giudice potrà disporre, anche d'ufficio, l'accertamento coattivo, quando

(1) si procede per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore, nel massimo, a 3 anni, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

(2) l'accertamento è assolutamente indispensabile per la prova dei fatti (il fine non è diversamente perseguibile).

L'ordinanza motivata con la quale il giudice dispone l'accertamento, che deve essere notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore, nonché alla persona offesa, almeno 3 giorni prima rispetto a quello stabilito per la perizia (comma 3), deve indicare specificatamente, oltre al prelievo o all'accertamento da effettuare, le ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Deve anche essere indicato il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per il compimento dell'atto e le relative modalità. L'interessato deve inoltre essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia (comma 2): la presenza del difensore nominato è infatti obbligatoria, pena la nullità della perizia (comma 7). Nell'ordinanza, tra l'altro, deve essere dato avviso

che, in caso di mancata comparizione non dovuta ad un legittimo impedimento, nei confronti della persona che vi si deve sottoporre potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo (disciplinato dal comma 6).

La disposizione precisa che non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastino con espressi divieti disposti dalla legge o che possano mettere in pericolo la vita o la salute dell'interessato, ovvero che possano provocare sofferenze di non lieve entità (comma 4). In ogni caso, a parità di risultato il giudice deve prescegliere le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona (comma 5).

Si segnala che **nel corso dell'esame in Aula presso la Camera dei deputati**, si è svolto un articolato dibattito avente ad oggetto l'opportunità: (1) di coordinare la disposizione in esame con l'art. 9 del disegno di legge in esame in materia di prelievi al fine dell'inserimento nella banca dati del DNA (v. resoconto stenografico della seduta d'Aula del 6 maggio 2009, con particolare riferimento all'emendamento delle Commissioni 24.100, non approvato); (2) di circoscrivere la perizia coattiva di cui al nuovo art. 224-*bis* c.p.p. ai soli soggetti imputati o indagati (attualmente, non è prevista alcuna limitazione in tal senso, v. *ivi* dibattito relativo all'emendamento 24.2 Ferranti, non approvato). Il testo approvato dal Senato non ha però subito alcuna modifica.

## **Articolo 25**

*(Introduzione dell'articolo 359-bis del codice di procedura penale)*

**L'articolo 25, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, inserisce nel codice di procedura penale l'art. 359-*bis*, rubricato "*Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi*". Si tratta dell'ipotesi in cui la necessità di procedere al prelievo coattivo di materiale biologico sorga nel corso delle indagini preliminari.

In primo luogo, la nuova disposizione fa salvo quanto già attualmente previsto dall'art. 349, comma 2-*bis*, in ordine al prelievo coattivo di saliva o capelli ai soli fini identificativi della persona nei cui confronti le indagini sono svolte: in tal caso infatti procede la polizia giudiziaria previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero.

In secondo luogo, l'art. 359-*bis* prevede, come regola generale, che il PM possa procedere solo previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che disporrà con ordinanza (**comma 1**).

In caso d'urgenza - ossia quando vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile danno per le indagini - il PM potrà disporre l'accertamento con proprio decreto motivato (contenente tutti gli elementi che l'art. 224-*bis* prescrive per l'ordinanza del giudice), eventualmente disponendo anche l'accompagnamento coattivo dell'indagato; entro le 48 ore successive il PM dovrà richiedere al GIP la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo e quest'ultimo dovrà pronunciarsi

al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive, dandone immediatamente avviso al PM e al difensore (**comma 2**).

In caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dal codice di rito, tanto quanto all'accertamento (art. 224-*bis*, commi 2, 4 e 5), tanto quanto all'accompagnamento coattivo (art. 132, comma 2), il prelievo è inutilizzabile (**comma 3**) e ciò è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (*ex art.* 191, comma 2, c.p.p.).

### **Articolo 26**

*(Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)*

L'**articolo 26, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, novella, con finalità di coordinamento, l'art. 133, comma 1, c.p.p.. La novella è volta a inserire anche "la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato" nell'elenco di soggetti nei confronti dei quali può essere disposto l'accompagnamento coattivo.

### **Articolo 27**

*(Modifica all'articolo 354 del codice di procedura penale)*

L'**articolo 27, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, novella, con finalità di coordinamento, l'art. 354 c.p.p., sopprimendo l'ultimo periodo del comma 3. Si tratta della disposizione, introdotta nel 2005, che consente agli agenti di polizia giudiziaria di compiere accertamenti e rilievi urgenti sulle persone nel rispetto delle modalità previste dall'art. 349, comma 2-*bis*. Tale disposizione viene soppressa in quanto assorbita dalla nuova disciplina di cui all'art. 359-*bis* c.p.p. (v. sopra, art. 25 del disegno di legge in esame).

### **Articolo 28**

*(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)*

L'**articolo 28, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, modifica l'art. 392, comma 2, c.p.p., in tema di incidente probatorio così da consentire l'uso di tale strumento di anticipazione nella raccolta della prova anche per l'espletamento di una perizia ai sensi dell'art. 224-*bis* c.p.p..

### **Articolo 29**

*(Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

L'**articolo 29, modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introducendovi i tre seguenti nuovi articoli:

- art. 72-bis, "*Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette*": è diretto ad individuare i soggetti che possono validamente esprimere il consenso ovvero negarlo, nel caso in cui la persona da sottoporre al prelievo di campioni biologici o agli accertamenti medici si trovi in stato di incapacità legale o naturale (comma 1). Qualora poi le persone indicate per esprimere il consenso o il dissenso manchino o non siano reperibili o siano in conflitto di interesse con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice (comma 2); si applicano le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p. (comma 3);

- art. 72-ter, "*Redazione del verbale delle operazioni*": contiene un richiamo esplicito alle modalità di documentazione degli atti previsti dal codice di procedura penale e fissa un obbligo a carico, di volta in volta, del giudice, del perito, ovvero del consulente tecnico o del pubblico ministero, di menzionare espressamente nel verbale il consenso prestato dalla persona interessata;

- art. 72-quater, "*Distruzione dei campioni biologici*": disciplina la sorte dei campioni biologici prelevati. **Nella riformulazione effettuata dalla Camera dei deputati**, il giudice deve disporre l'immediata distruzione del campione prelevato all'esito della perizia, a meno che ritenga che la conservazione del campione è assolutamente indispensabile. In ogni caso, la cancelleria deve procedere alla distruzione dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione.

### **Articolo 30**

*(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)*

L'**articolo 30, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, pone a carico del Ministro dell'interno un obbligo di comunicazione annuale al Parlamento. Il Ministro dovrà, in particolare, informare il cd. Comitato parlamentare Schengen (Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione) sullo stato di attuazione del Trattato di Prüm, con particolare riferimento agli accordi che possono essere conclusi tra le competenti autorità amministrative degli Stati ai sensi dell'art. 44 del Trattato.

### **Articolo 31**

*(Accordi internazionali)*

Ai sensi dell'**articolo 31, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, l'attuazione delle norme del provvedimento dovrà avvenire in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

**Articolo 32**  
*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 32, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca la copertura finanziaria del provvedimento per quanto riguarda soprattutto i costi connessi all'istituzione e al funzionamento della banca dati nazionale per il DNA.

**Articolo 33**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 33, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Ultimi dossier del Servizio Studi

114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
115	Documentazione di base	Eurojust. Strumenti e materiali
116	Schede di lettura	Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009
117	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
118	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1534 “Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”
119	Dossier	Atto del Governo n. 72 “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307”
120	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” <i>Sintesi</i>
121	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
122	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1541 “Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”
123	Testo a fronte	Atto del Governo n. 75 “Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”
124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".